

Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Cass. n. 20975/2020

Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - diritti ed obblighi delle parti - deposito cauzionale - Eccezione di compensazione del conduttore concernente il deposito cauzionale - Clausola contrattuale di rinuncia - Contrasto con i principi normativi relativi al contratto di locazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di locazione di immobili urbani, la clausola contrattuale di rinuncia del conduttore all'eccezione di compensazione in riferimento al deposito cauzionale, come forma di estinzione del credito del locatore, non si pone in contrasto con i principi normativi attinenti al tipo di contratto, ma li potenzia e specifica, poiché persegue lo scopo di impedire un utilizzo di tale deposito non conforme alla sua funzione di garanzia delle condizioni in cui viene restituito l'immobile al momento del rilascio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20975 del 01/10/2020 (Rv. 659597 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1322](#), [Cod_Civ_art_1571](#), [Cod_Civ_art_1575](#), [Cod_Civ_art_1585](#), [Cod_Civ_art_1590](#)

corte

cassazione

20975

2020